

ENTI NON COMMERCIALI

Gli enti del terzo settore e l'organo di controllo

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO SOCIALE PER ENTI DEL TERZO SETTORE, IMPRESE SOCIALI E COOPERATIVE SOCIALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la [nota n. 11560 del 02.11.2020](#), in materia di decorrenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti per gli enti del terzo settore, in risposta ad una nota pervenuta dal *forum* del Terzo Settore.

La norma di partenza è l'[articolo 30](#) del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Il **primo comma** prevede l'obbligo per le **fondazioni** di nominare un **organo di controllo**, anche monocratico (senza chiarire, in assenza di esplicita previsione nell'atto di fondazione, chi possa essere competente a farlo) indipendentemente dalla attività svolta, mentre il **secondo comma** lo prevede, per gli **enti associativi**, quando **siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti**:

1. totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: **110.000,00 euro**
2. **ricavi**, proventi, entrate comunque denominate: **220.000,00 euro**
3. **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.

Il successivo [articolo 31](#) stabilisce poi la nomina di un **revisore legale dei conti** o di una società di revisione, sia per le **fondazioni** che per le **associazioni**, nel caso in cui **superino per due esercizi successivi due dei seguenti limiti**:

1. totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: **un milione e centomila euro**
2. **ricavi**, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **due milioni e duecentomila euro**
3. **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **12 unità**.

Il problema che viene affrontato è quello di individuare da quale momento sia necessario "contare" i due esercizi consecutivi che fanno scattare gli obblighi sopra indicati.

Il Ministero richiama la sua precedente **nota n. 12604 del 29.12.2017** nella quale chiariva

*“...che **sono immediatamente applicabili** a far data dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 117/17 le norme del codice del terzo settore che **non presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale**”. Da ciò, constatato che **le norme in esame ineriscono esclusivamente all'organizzazione interna degli ets**, prescindendo dalla operatività del Runts, afferma che: *“...il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall'esercizio 2018 sicché la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019”*.*

Il problema va circoscritto, ovviamente, ai soggetti che oggi abbiano la qualifica di associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato o Onlus, uniche categorie che, in assenza di Runts operativo, possono ritenersi enti del terzo settore.

Pertanto, **le fondazioni non qualificate come Onlus** oggi non si possono ritenere del Terzo settore e, quindi, **potranno procrastinare la nomina del revisore** al momento in cui ritenessero di volersi iscrivere al Runts.

Di contro, **le Aps e Odv costituite successivamente alla data del 3 agosto 2017**, data di entrata in vigore del codice del terzo settore, dovendo uniformarsi *ab origine* alle norme codicistiche applicabili in via diretta ed immediata, quali quelle in esame (e, aggiungiamo, anche quella dell'articolo 13 sul bilancio) **saranno sicuramente soggette alle indicazioni fornite dal Ministero con la circolare in commento**.

Qualche approfondimento, invece, si rende necessario per le Aps, Odv e le Onlus **costituite in data antecedente alla entrata in vigore del codice del terzo settore**.

Queste, come è noto, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 101, comma 2, cts](#), fino all'operatività del Runts continuano “ad applicare le norme previgenti” e hanno un termine (più volte prorogato e ultimamente scaduto lo scorso 31 ottobre) per adeguare il loro statuto. È stato poi chiarito che detto termine era stato solo indicato per consentire modifiche con i **quorum costitutivi previsti per l'assemblea ordinaria**, nulla impedendo di operare successivamente tale modifica fino alla **trasmigrazione nel Runts**.

Pertanto, oggi, una Aps che ha superato nei due ultimi esercizi i limiti per la nomina degli organi di controllo ma che non ha, legittimamente, ancora operato la modifica di statuto di recepimento dei principi del cts, è comunque obbligata alla nomina?

E sulla base di quale norma se poi, ad esempio, decidesse di **non modificare neanche successivamente lo statuto** evitando di entrare nel terzo settore? Potrebbe operare **un organo di controllo in un ente il cui statuto non lo preveda?** E con quali **poteri** non essendo neanche ancora operativo il Runts?

A quali sanzioni sarebbe soggetta la Odv o la Aps che, **pur avendo superato nel 2018 e 2019 i limiti sopra indicati, non avesse modificato lo statuto** e conseguentemente non avesse nominato i revisori ma lo farà entro il termine di **60 giorni previsto per l'integrazione delle**

informazioni e dei documenti mancanti (**articolo 31, comma 4, D.M. 106/2020**)?
Probabilmente nessuna, salvo il rifiuto di iscrizione al Runts ove non provvedesse.

Pertanto, chi, tra Odv, Aps e Onlus **costituita prima della entrata in vigore del codice del terzo settore** avesse **superato i limiti** ma non avesse ancora adeguato il proprio statuto avrà probabilmente tempo fino alla **trasmigrazione nel Runts** per provvedere a tale nomina.